



**LEGAMBIENTE**

Roma, 10 luglio 2019

**Documento di sintesi delle osservazioni di Legambiente Onlus su “Disposizioni per la raccolta dei rifiuti dispersi in mare e per la tutela dell’ambiente marino”**

Ddl 1939, Pdl 907, Pdl 1276

Premesso che è imperativo e necessario disciplinare, rendere possibile e semplice permettere ai pescatori di riportare a terra i rifiuti accidentalmente pescati durante le ordinarie attività di pesca, bisogna rendere operativa il prima possibile una legge che autorizzi in maniera capillare e omogenea questo tipo di attività. Si stanno moltiplicando i progetti sperimentali di *fishing for litter* su tutto il territorio nazionale. Bisogna fare in fretta per consentire a queste azioni pilota, che Legambiente ha aiutato a far nascere e a cui ha contribuito fattivamente, di essere continuative e uscire dalla episodicità, con un quadro normativo e procedure certe. I suddetti progetti, a partire da Arcipelago Pulito in Toscana e le attività di Porto Garibaldi coordinate da Legambiente, consentono di fare tesoro di *case history* importanti e fondamentali per conoscere i problemi reali e valutare misure che possano rendere lineare e valide l’applicazione legislativa.

**Alla luce della esperienza di Legambiente in questi progetti, si elencano in sintesi alcuni punti salienti di cui è importante che la normativa tenga conto.**

- **Definizione dei rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati.** Se è vero che la normativa italiana non deve confliggere con quella europea (n.2019/883/UE) dove i rifiuti accidentalmente pescati vengono equiparati ai “rifiuti prodotti dalle navi”, è comunque necessario fare in modo che questo tipo di rifiuti vengano definiti come urbani o come assimilabili agli urbani.
- (Rif. Ddl 1939). **Tariffa rifiuti.** Il principio è condivisibile perché gli oneri legati al problema non riguardano solo le amministrazioni costiere. Al fine di responsabilizzare ulteriormente le Amministrazioni comunali nella raccolta e nella prevenzione, si potrebbero ricavare ulteriori risorse dall’ecotassa per lo smaltimento in discarica attraverso una modulazione che premia i comuni più virtuosi nella gestione dei rifiuti. Potrebbe essere, inoltre, valutato anche un meccanismo connesso alla responsabilità estesa dei produttori, principio contenuto anche nella Direttiva europea sul monouso.
- **Misure premiali.** (Rif. Ddl 1939). Non è opportuno prevedere meccanismi premiali per i pescherecci legati al sistema punti per infrazioni gravi commesse nell’esercizio della pesca. L’attività di *fishing for litter* non può diventare, in alcun modo, l’alibi riparatoria di infrazioni e illegalità del codice della navigazione e della buona condotta dell’attività professionale. Le motivazioni sono più che comprensibili: non si può dare un premio a chi infrange le leggi né tantomeno derubricare una sanzione con un’altra normativa, anche per non generare meccanismi di lasciapassare e il totale farwest. È, inoltre, necessario specificare in che modo e con quale peso l’attività di *fishing for litter* contribuisce all’ottenimento della **certificazione ambientale**. È necessario parlare di riconoscimento e non di certificazione ecologica: l’attività di *fishing for litter* non può essere un parametro per definire la corretta gestione della filiera, la qualità del pescato ecc. Va definito meglio questo punto azzerando l’ambiguità rispetto all’intera filiera. Il riconoscimento deve poi

essere assegnato in base a criteri di quantità e impegno dei singoli pescherecci che vanno monitorate nel tempo e non solo a fronte di attività episodica.

(Rif. Pdl 1276). **Credito di imposta per imprenditori ittici.** È fuorviante l'incentivo economico proposto, in quanto potrebbe far incorrere in meccanismi non virtuosi. I meccanismi premiali devono essere gestiti con altri finalità, in formazione, attrezzature o riconoscimenti, senza prevedere vincoli economici.

- (Rif. Ddl 1939). **Network di soggetti:** oltre ai responsabili delle attività, devono essere inserite le altre figure preposte a ogni step della filiera e non solo quella autorizzativa: comune, capitanerie di porto, regioni, associazioni di categoria e non solo, come proposto nella Pdl 907. Questo agevolerebbe l'organizzazione fattiva delle attività, chiarendo che è possibile realizzarla solo con l'impegno e la chiarezza dei ruoli delle diverse parti in causa.

- (Rif. Ddl 1939). Per fare in modo che il *fishing for litter* sia legato all'**economia circolare** e del recupero di materia è necessario disegnare l'intera filiera e un modello gestionale per attivare la selezione e l'avvio al riciclo della porzione dei rifiuti accidentalmente pescati che siano riciclabili, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori. Inoltre, andrebbe fatto specifico riferimento non solo al riciclo dei rifiuti in plastica ma anche di altri materiali (es. vetro e metalli, che pure costituiscono parte dei rifiuti affondati)

- (Rif. Pdl 907) **Programma monitoraggio.** Opportuno prevedere un piano di monitoraggio sia per raccogliere dati scientifici sulla tipologia dei rifiuti e le aree dove esitano accumuli e problematiche specifiche al fine di valutare azioni di prevenzione specifiche. Necessario anche verificare periodicamente lo svolgimento delle attività.

- (Rif. Pdl 1276). **Riconversione imprese ittiche.** Articolo fuorviante, in quanto le attività di *fishing for litter* devono intendersi collaterali alle attività di pesca ordinarie e non aperte a una riconversione. Anche alla luce del fatto che lo strascico non consente di fare operazioni selettive, tra pesci e rifiuti e crea delle ambiguità di fondo.

- (Rif. Ddl 1939). **Campagna di pulizia del mare.** Vanno specificati i casi in cui si applicano le procedure previste, specie rispetto al preavviso di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, limitatamente alle attività di *fishing for litter* e non, a titolo di esempio, a iniziative legate alle pulizie di spiagge, fiumi, ecc. Questo al fine di non ostacolare le iniziative di volontariato in spiaggia, in mare con i sub, ecc. che non sempre possono prevedere tempi così lunghi per l'iter autorizzativo.

- (Rif. Ddl 1939). **Conferimento in impianto portuale di raccolta.** È necessario specificare che la normativa si attua anche alle imbarcazioni che non approdano in porto, ma in marine, banchine, ecc

- (Rif. Pdl 907) **Definizione di isola ecologica portuale.** Necessaria la specifica sull'isola ecologica in quanto dettaglia la necessità di un centro di raccolta definito (come l'isola ecologica) e contempla la possibilità di separare i rifiuti ed evitare un riferimento generico al conferimento dei rifiuti. (Rif. Ddl 1939). **Deposito temporaneo dei rifiuti.** Il recupero e lo smaltimento deve avvenire con costante regolarità, a prescindere dai quantitativi raccolti.

- (Rif. Pdl 907). Necessarie **campagne di informazione e sensibilizzazione** mainstream sul tema perché il *fishing for litter* deve essere inteso come una raccolta ordinaria di rifiuti affondati ma bisogna investire risorse nella prevenzione.

- Sarebbe necessario inserire nella normativa anche misure di prevenzione e controllo contro l'abbandono delle attrezzature da pesca, in particolare per le **retine usate in mitilicoltura**. Solo a titolo di esempio nel progetto di Legambiente a Porto Garibaldi: su oltre 3300 kg di rifiuti raccolti il 78% è rappresentato da retine per la coltivazione dei mitili.